

ELEZIONI REGIONE: TAR, "GIUSTO CONTEGGIO VOTI", MA ESCLUSI PRONTI A FARE APPELLO

22 Maggio 2019



L'AQUILA - L'Ufficio centrale elettorale regionale ha correttamente applicato la legge vigente, nel calcolare i voti residui, e dunque è del tutto valida l'assegnazione dei seggi in consiglio regionale abruzzese, a seguito delle elezioni del 10 febbraio.

Corretta, ed in linea con il dettato costituzionale, l'attribuzione di più seggi al Movimento 5 stelle rispetto alla coalizione di centrosinistra, in quanto la legge elettorale abruzzese privilegia la singola lista, rispetto alle coalizioni.

Queste, in sintesi, le motivazioni con cui il Tribunale amministrativo regionale (Tar) dell'Aquila, l'8 marzo scorso ha rigettato i ricorsi dei candidati non eletti alle elezioni regionali del 10 febbraio, Emilio Iampieri, ex consigliere regionale di Forza Italia, Gianni Bellisario, sindaco di Perano (Chieti), di Azione Politica, e Lorenzo Berardinetti, sindaco di Sante Marie (L'Aquila) ed ex assessore ai lavori pubblici.

Bocciato anche il ricorso del centrosinistra di Giovanni Legnini, per l'attribuzione di soli sei seggi contro i sette del Movimento 5 stelle, arrivato però terzo.

Secondo quanto si è appreso, Iampieri, Bellisario e Berardinetti sono orientati a presentare appello al Consiglio di Stato, azione per la quale, con i loro legali, stanno studiando le motivazioni. Sempre stando a fonti legali, il nuovo pronunciamento, potrebbe arrivare entro il mese di luglio.

Dovessero avere clamorosamente ragione, uscirebbero dal consiglio regionale l'assessore alle Attività produttive e Turismo Mauro Febbo, eletto in provincia di Chieti e il vicepresidente del consiglio regionale Roberto Santangelo, di Azione politica, eletto in provincia dell'Aquila. Sostituiti appunto da Iampieri e Bellisario. Fuori anche Sandro Mariani, eletto con Abruzzo in Comune nel collegio di Teramo, che potrebbe cedere il posto a Berardinetti.

Potrebbe scegliere la strada dell'appello anche il centrosinistra, il cui ricorso è stato presentato dai candidati non eletti e che potrebbero subentrare, Luciano D'Amico, ex rettore dell'università di Teramo candidato con la lista Legnini presidente, Donato Di Matteo, ex assessore regionale candidato della lista Abruzzo Insieme, Pierpaolo Pietrucci, ex consigliere regionale candidato con il Partito democratico e Franco Caramanico, ex assessore regionale candidato con Progressisti-Liberi e uguali.

In caso di un clamoroso ribaltamento della decisione del Tar uscirebbero due dei rappresentanti dei Cinque stelle tra Barbara Stella eletta in provincia di Pescara, Francesco Taglieri in quella di Chieti, Marco Cipolletti in provincia di Teramo e Giorgio Fedele in provincia dell'Aquila.

Entrando nel dettaglio delle sentenze, estremamente tecniche, vista la materia del contendere, Iampieri e Bellisario, difesi dagli avvocati Domenico Russo e Massimiliano Mezzanotte, nel loro ricorso hanno sostenuto che l'Ufficio centrale regionale, "avrebbe erroneamente calcolato i resti per l'attribuzione dei voti di lista, in particolare per quelle liste che, come Forza

Italia, nell'operazione di divisione, non avevano ottenuto una cifra a quoziente intero".

Applicando, insomma, in modo scorretto quanto previsto dall'articolo 17 della legge regionale 9 del 2013.

Letteralmente, si legge nel ricorso, nel compiere l'operazione matematica l'ufficio "sarebbe incorso in erronea applicazione del disposto normativo, per aver utilizzato, non già i resti calcolati ai sensi della lettera 'a' del comma 6 dell'articolo 17, ovverosia, nell'esempio fatto in ricorso, la cifra di 0,842 per la Lega e di 0,662 per Forza Italia, bensì il totale numerico dei voti residui della Lega (pari a 14.851), cifra ottenuta sottraendo al totale dei voti conseguiti, quelli utilizzati per l'ottenimento del seggio assegnato a quoziente intero, ai sensi della lettera 'a', e di Forza Italia (pari a 11.674)".

L'Ufficio elettorale avrebbe invece dovuto considerare come resti "la parte decimale del risultato della divisione, qualora dall'operazione si fosse ottenuto un risultato inferiore all'unità".

Argomento respinto dal Tar, per il quale alla luce di un'interpretazione letterale della norma, "in aritmetica il 'resto' è la quantità di dividendo che è 'avanzata' dalla divisione, cioè quella quantità che non è stata possibile dividere per il divisore affinché il risultato rimanga nell'insieme dei numeri interi". In conclusione, il ricorso deve essere complessivamente respinto, in quanto infondato.

Passiamo alla sentenza sul ricorso di Berardinetti, difeso dall'avvocato Herbert Simone.

L'Ufficio centrale regionale nel calcolare i "quozienti elettorali circoscrizionali" ha per il ricorrente, erroneamente tenuto conto dei voti delle liste non ammesse al riparto dei seggi di Avanti Abruzzo, Centristi per l'Europa, e Casapound Italia, che non hanno superato la soglia di sbarramento.

Con questo metodo di calcolo il seggio di Abruzzo in Comune è scattato nella circoscrizione di Teramo, a favore di Mariani, e non in quella dell'Aquila, per Berardinetti.

Diversamente sarebbe accaduto se fosse stato utilizzato il "totale dei voti validi espressi a favore delle sole liste ammesse alla ripartizione dei seggi in quanto avevano superato la clausola di sbarramento".

Ma anche in questo caso, il Tar ha respinto il ricorso, evidenziando che nell'articolo 17 si dispone letteralmente che l'Ufficio centrale circoscrizionale deve tenere conto nei suoi calcoli del "totale dei voti validi", e non solo dei "voti validi espressi in favore delle liste che abbiano superato la soglia di sbarramento".

"Una diversa interpretazione avrebbe l'effetto di stravolgere il procedimento di calcolo elaborato dal legislatore - commentano i giudici amministrativi - imponendo un sistema in via interpretativa senza alcun addentellato normativo ed in conflitto con il pacifico principio secondo il quale le norme sui procedimenti elettorali riguardano meccanismi matematici che non possono essere piegati ad applicazioni che non trovino nella formulazione letterale un indiscusso supporto".

Veniamo infine al ricorso presentato dal centrosinistra, difeso dagli avvocati Antonio D'Aloia, Pierluigi Mantini, Giulio Cerceo, Sergio Della Rocca e Stefano Corsi, Enrico Russo e Massimiliano Mezzanotte.

I candidati non eletti hanno sostenuto nel ricorso che pur essendo risultati i più votati nelle liste circoscrizionali delle diverse Province nelle quali si sono presentati, non sono stati proclamati eletti, in quanto dei 14 seggi spettanti all'opposizione, 5 sono andati alla coalizione di liste collegate a Giovanni Legnini e 7 seggi alla lista collegata alla candidata Sara Marozzi del M5s, nonostante la prima abbia riportato 183.580 voti, e la seconda 118.393 voti.

Semplificando, i ricorrenti ritengono che i quozienti per l'attribuzione dei seggi andava calcolata privilegiando le liste unite da un patto di coalizione, e non la singola lista M5s, in modo tale che "il maggior dividendo corrispondente ai voti di coalizione avrebbe determinato un maggior numero di quozienti rispetto ai voti delle singole liste, e quindi l'attribuzione di un maggior numero di seggi in favore delle liste convergenti sulla candidatura del Presidente Legnini". Come è giusto che sia, osservano i ricorrenti, visto che "il sistema proporzionale, ispirato alla massima rappresentatività del voto, pur con i correttivi previsti dalla soglia di sbarramento e dal premio di maggioranza, esigerebbe, ai fini della distribuzione dei seggi, di attribuire rilievo al patto di coalizione di minoranza perché portatore di un programma comune del quale il Presidente collegato esprime la sintesi".

I ricorrenti hanno così anche chiesto al Tar di sollevare il profilo di incostituzionalità, per violazione dei principi di rappresentatività e uguaglianza del voto, a seguito "dell'attribuzione di un maggior numero di seggi ad una lista rispetto a una coalizione che ha riportato più voti".

Argomenti anche questi respinti dal Tar, secondo cui “la legge elettorale abruzzese prevede che l’elettore esprima il suo voto per una delle liste circoscrizionali o tracciando un segno sul simbolo della lista o indicando fino a due candidati di sesso diverso in essa iscritti”.

L’unità fondamentale del voto è dunque la lista, “in coerenza con l’articolo 49 della Costituzione che assegna ai partiti, che la presentano e dei quali la lista elettorale è quindi una proiezione formalizzata, la funzione di tramite fra il corpo elettorale e le assemblee rappresentative”.

“In linea di principio pertanto ciò che ha indotto altre Regioni ad accogliere il principio di ripartizione di tutti i seggi dando rilievo al patto di coalizione non dimostra che la diversa soluzione accolta dalla Regione Abruzzo sia non ragionevole”, conclude il Tar.